

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
633/2013/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2014 E ALTRE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI TARIFFE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 553/2012/R/gas);
- il documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 359/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 433/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 433/2013/R/gas);
- la Parte II, del TUDG, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012", come modificata in ultimo con la deliberazione 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: RTDG 2009-2012);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);

- la Parte II del TUDG, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con la deliberazione 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.1, della deliberazione 573/2013/R/gas, con la quale è stata approvata la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, ha previsto che con successivo provvedimento l’Autorità avrebbe provveduto, entro il 31 dicembre 2013, alla determinazione delle tariffe obbligatorie e degli importi di perequazione bimestrale d’acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, nonché delle opzioni gas diversi per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale per l’anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla definizione delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:
 - il comma 27.1, della RTDG prevede che ciascuna impresa distributrice applichi, alle attuali e potenziali controparti di contratti aventi ad oggetto i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, una tariffa obbligatoria fissata dall’Autorità a copertura dei costi relativi ai servizi di distribuzione, misura e commercializzazione;
 - il comma 27.2, della RTDG prevede che le tariffe obbligatorie siano differenziate per ambito tariffario, come definito al successivo articolo 28 della RTDG, e che riflettano i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti tariffari;
 - il comma 27.3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria;
 - il comma 27.4, della RTDG prevede che l’elemento $\tau_1(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura di quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione;
 - il comma 27.5, della RTDG stabilisce che l’elemento $\tau_3^f(dis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in centesimi di euro per *standard* metro cubo, sia articolato per scaglioni tariffari, secondo quanto riportato nella Tabella 5 della RTDG, e sia destinato alla copertura dei costi operativi e della quota parte dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione che non trovano copertura dall’applicazione delle quote fisse di cui al comma 27.4 della medesima RTDG;
 - nel documento per la consultazione 359//R/gas, nell’ottica di aumentare la stabilità delle determinazioni tariffarie, l’Autorità ha ipotizzato di determinare i valori unitari dell’elemento $\tau_3^f(dis)$, di cui al punto precedente, sulla base di stime previsionali dei volumi di gas distribuito, determinate in funzione

- delle medie annue di consumo destagionalizzate e dei *trend* attesi relativi al numero di punti di riconsegna serviti;
- l'ipotesi di cui al precedente alinea è risultata condivisa dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione;
 - il comma 27.7, della RTDG prevede che l'elemento $\tau_1(mis)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi operativi e di capitale relativi al servizio di misura e sia differenziato per ambito tariffario;
 - il comma 27.8, della RTDG stabilisce che l'elemento $\tau_1(cot)$ della tariffa obbligatoria, espresso in euro per punto di riconsegna, sia destinato alla copertura dei costi del servizio di commercializzazione e sia uguale in tutto il territorio nazionale;
 - in data 4 dicembre 2013 si è chiusa la raccolta dai dati fisici, economici e patrimoniali necessari per determinare il costo dei servizi di distribuzione e misura per l'anno 2014, con riferimento agli ambiti tariffari individuati dall'articolo 28 della RTDG;
 - valutazioni puntuali sui dati trasmessi e su istanze di rettifica presentate dalle imprese distributrici di gas naturale saranno effettuate entro il termine del 31 marzo 2014 previsto dal comma 3.2 della RTDG per l'approvazione delle tariffe di riferimento.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 32, della RTDG fissa le regole per la determinazione degli importi in acconto del meccanismo di perequazione dei ricavi relativi al servizio di distribuzione del gas naturale.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione alla determinazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale:
 - il comma 50.3, della RTDG stabilisce che rientrano nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le reti canalizzate di gas diversi dal naturale gestite in concessione che servano almeno 300 punti di riconsegna;
 - il comma 51.3, della RTDG stabilisce che le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale riflettano i costi del servizio, come determinati dall'Autorità e siano differenziate per ambito gas diversi;
 - il medesimo comma 51.3, della RTDG prevede che le opzioni tariffarie gas diversi siano composte dalle componenti ot_1 , ot_3 e $\tau_1(mis)$;
 - il comma 52.1, della RTDG stabilisce che nel periodo di avviamento, nelle singole località interessate, l'impresa distributrice applichi opzioni tariffarie relative ai servizi di distribuzione e misura liberamente determinate;
 - alla data del 4 dicembre 2013, di chiusura della raccolta dati per le determinazioni tariffarie per l'anno 2014, in relazione alle distribuzioni di gas diversi dal naturale, delle 42 imprese distributrici che alla data del 22 ottobre 2012 risultavano servire località in concessione con almeno 300 punti di riconsegna:

- i. 39 imprese distributrici hanno compilato e trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione;
 - ii. 2 imprese hanno dichiarato di servire, alla data del 31 dicembre 2012, in tutte le località gestite un numero di punti di riconsegna inferiore a 300;
 - iii. l'impresa distributtrice ID 1713-ESTRA GPL S.R.L. è stata acquisita dall'impresa distributtrice ID 3327-E.S.TR.A in data 14 novembre 2012 e quest'ultima ha trasmesso per via telematica in modo completo la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione;
- con riferimento all'impresa distributtrice Essenergia Sas, già interessata da un procedimento avviato con la deliberazione 433//R/gas per l'eventuale determinazione delle opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate e per la verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti, non sono disponibili informazioni che consentano di stabilire se la medesima sia oggetto degli obblighi previsti in materia tariffaria dalla RTDG per il periodo 2014-2019.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione:
 - il comma 45.2, della RTDG prevede che, qualora i Comuni concedenti abbiano incrementato il canone delle concessioni di distribuzione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto legge 159/07, le imprese distributrici interessate possano presentare apposita istanza all'Autorità per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti per effetto di tali disposizioni;
 - il comma 45.3, della RTDG stabilisce che condizioni necessarie perché l'Autorità riconosca i maggiori oneri di cui al comma 45.2, della RTDG sono che il Comune non abbia assegnato una nuova concessione successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge 159/07 e che la concessione sia scaduta;
 - il comma 45.5 della RTDG dispone che il riconoscimento dei maggiori oneri di cui al comma 45.2 sia limitato al periodo che intercorre dalla data di efficacia dell'aumento del canone fino alla data in cui viene aggiudicata la nuova gara;
 - nel caso in cui il coefficiente GP_i , di cui al comma 45.4, della RTDG assuma valore pari a 1, ovvero il valore di $VRD_{07-08,c,i}^{170/04}$ di cui al comma 45.4, della RTDG sia pari a 0, ovvero l'impresa distributtrice non abbia indicato l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti ($COL_{c,i}$) all'atto dell'invio dei dati tariffari, il valore di $COL_{c,i}$ assume valore pari a zero;
 - il comma 45.6, della RTDG prevede che l'impresa distributtrice possa istituire un'apposita componente tariffaria a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 45.2, della RTDG, denominata canoni comunali, di cui è data separata evidenza in bolletta;

- il medesimo comma 45.6, della RTDG stabilisce che il valore della componente tariffaria di cui al punto precedente sia determinato dividendo l'ammontare massimo dei maggiori oneri riconosciuti $COL_{c,i}$ per il numero di punti di riconsegna atteso per l'anno t , sulla base della miglior stima disponibile;
- il comma 45.7, della RTDG prevede che, nell'istanza di cui al comma 45.2, della RTDG, l'impresa distributrice proponga per l'approvazione dell'Autorità il valore della componente $COL_{c,i}$;
- le disposizioni di cui all'articolo 45 della RTDG recepiscono le disposizioni contenute nell'articolo 59, della RTDG 2009-2012;
- come indicato nelle FAQ pubblicate in relazione alla RTDG 2009-2012, la documentazione prodotta deve dimostrare l'effettiva attivazione, da parte dei Comuni, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti di cui al comma 4, articolo 46-bis del decreto-legge 159/07, con un impegno formalizzato, scritto e pubblico, che non può limitarsi a una documentazione da cui si evinca una mera indicazione dell'intenzione del Comune di attivare tali meccanismi di tutela;
- al fine di valutare l'esistenza di un impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni di concessione, dei meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti, sono stati ritenuti idonei documenti prodotti nella forma di delibere della giunta comunale o di altri organi competenti, provvedimenti del sindaco e determinazioni dirigenziali;
- la documentazione prodotta non è stata valutata rispondente alle prescrizioni della RTDG nei seguenti casi:
 - i. produzione di documentazione incompleta o nella forma di proposta di deliberazione;
 - ii. produzione di deliberazioni sospese per effetto di successivi provvedimenti;
 - iii. mancanza di un riferimento esplicito all'attivazione di meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti nel deliberato o nel determinato dei documenti prodotti o negli atti aggiuntivi allegati;
 - iv. mancanza nella documentazione prodotta dell'indicazione della destinazione prioritaria dei fondi raccolti con l'incremento dei canoni all'attivazione dei meccanismi di tutela o indicazione di destinazioni alternative di tali fondi;
- 29 imprese distributrici hanno presentato istanza, o successivamente alla chiusura della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2013 o nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2014, per l'applicazione della componente canoni comunali di cui al comma 59.6 della RTDG 2009-2012, confermato dal comma 45.6, della RTDG, con riferimento a 231 località, indicando gli elementi per il calcolo dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione. Di queste richieste, con riferimento alle località riportate rispettivamente:
 - i. nella Tabella 4, la documentazione allegata è risultata rispondente alle prescrizioni della RTDG;
 - ii. nella Tabella 5, dalla documentazione allegata non risulta l'impegno formale dei Comuni ad attivare, a fronte dell'incremento dei canoni

di concessione, meccanismi di tutela nei confronti delle fasce deboli di utenti;

- l'impresa distributrice ID 995 - Enel Rete Gas Spa ha segnalato di aver commesso un errore materiale in relazione all'istanza presentata nell'ambito della raccolta dati per la definizione delle tariffe 2013, indicando la località ID 5707 Valverde (CT), in luogo della località ID 193 Valverde (PV).

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione dei saldi di perequazione relativi all'anno 2012, si rende necessario determinare le componenti della tariffa di riferimento a copertura dei costi di capitale, anche in relazione alle località nelle quali la fornitura del servizio è stata avviata nel corso dell'anno 2012, in data successiva al 22 ottobre 2012, termine previsto per l'invio dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno 2013.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all'attuazione di quanto previsto dal comma 4.1, della deliberazione 573/2013/R/gas per l'anno 2014 in materia di:
 - tariffe obbligatorie e importi di perequazione bimestrale d'acconto per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale;
 - opzioni gas diversi per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale;
- ai fini delle determinazioni delle quote variabili delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione, nell'ottica di aumentare la stabilità delle determinazioni tariffarie, prevedere che i volumi di gas rilevanti siano determinati come media mobile dei dati relativi al gas distribuito nell'ultimo quadriennio disponibile.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione all'impresa distributrice Essenergia Sas, disporre approfondimenti, anche mediante lo svolgimento di verifiche ispettive, volti ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 50.3, della RTDG, che definiscono l'ambito di applicazione della regolazione tariffaria per la distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle istanze per il riconoscimento dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi dei canoni di concessione ai sensi di quanto previsto dal comma 4, articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07, procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui al comma 45.4, della RTDG per le imprese distributrici che hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione di tale ammontare e completa documentazione;

- prevedere che qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 45.2 e 45.3, della RTDG, anche in relazione a quanto precisato nelle FAQ pubblicate, il recupero di eventuali periodi pregressi debba essere effettuato nel primo anno utile;
- escludere dal riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ le imprese distributrici che non hanno trasmesso l'idonea documentazione di cui al comma 45.3, lettera a), della RTDG o che non hanno fornito gli elementi necessari per la valorizzazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri;
- procedere all'annullamento della determinazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ relativa alla località ID 5707 Valverde (CT), come riportato nella Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione 553/2012/R/gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2012 per le località per le quali è stata avviata la fornitura di gas nel corso dell'anno 2012, in data successiva al 22 ottobre 2012, termine previsto per l'invio dei dati ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno 2013

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe obbligatorie di cui all'articolo 27 della RTDG per l'anno 2014

- 1.1 Sono approvate le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, di cui all'articolo 27, della RTDG, per l'anno 2014, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 2

Opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per l'anno 2014

- 2.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per i servizi di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, di cui all'articolo 51, della RTDG, per l'anno 2014, come riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 3

Determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2014

3.1 Sono approvati gli importi di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2014 relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, di cui all'articolo 32, della RTDG, come riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 4

Approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$ di cui all'articolo 45 della RTDG

4.1 E' approvato l'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri $COL_{c,i}$, di cui all'articolo 45, della RTDG, per le località riportate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Articolo 5

Disposizioni finali

5.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2012, come riportati nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, per le località per le quali è stata avviata la fornitura di gas nel corso dell'anno 2012, in data successiva al 22 ottobre.

5.2 E' annullata la determinazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri $COL_{c,i}$ relativa alla località ID 5707 Valverde (CT), come riportato nella Tabella 8 dell'Allegato A alla deliberazione 553/2012/R/gas.

5.3 In relazione all'impresa distributrice Essenergia Sas, si dà mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione di effettuare gli opportuni approfondimenti e al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli, di svolgere un'eventuale specifica verifica ispettiva, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 50.3, della RTDG.

5.4 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.

5.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni